



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RATIFICA DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA
REPUBBLICA ELLENICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, FIRMATA A SAN MARINO IL 26
GIUGNO 2013**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

ho il piacere di presentare Loro per la relativa ratifica, la Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, approvata con delibera n. 12 del 3 agosto 2009, che ne ha autorizzato la firma, avvenuta a San Marino il 26 giugno 2013. La competente Commissione Consiliare ne ha preso atto nella seduta dello scorso 8 novembre.

La suddetta Convenzione costituisce un importante strumento giuridico per rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra San Marino e la Repubblica Ellenica nel contesto di una maggiore cooperazione, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei suoi beneficiari. Tale Convenzione rappresenta altresì un ulteriore elemento della rete di accordi stipulati da San Marino che raggiunge così il significativo numero di 19 intese sottoscritte e 2 parafate dalla Repubblica dall'aprile 2009 a tutt'oggi. Si evidenzia che, dei suddetti accordi, 11 sono stati sottoscritti con Paesi dell'Unione Europea.

Agli Articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione per ciò che riguarda i soggetti coinvolti e le imposte; per San Marino vengono considerate l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imprese individuali, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte, mentre per la Repubblica Ellenica, le imposte considerate sono l'imposta sui redditi e sul patrimonio che si applica alle persone fisiche e l'imposta sui redditi e sul patrimonio che si applica alle persone giuridiche.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Gli Articoli da 3 a 5 forniscono le definizioni dei concetti chiave della Convenzione. Particolarmente importante è l'articolo 4, che tratta della residenza, ai sensi del quale è "residente di uno Stato Contraente" colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è ivi assoggettato ad imposta, in ragione del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tale Articolo prevede inoltre che le persone giuridiche siano considerate residenti solo nello Stato in cui si trova la sede della loro direzione effettiva.

L'Articolo 5 individua nel dettaglio cosa si intenda per "stabile organizzazione", ovvero la sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

Gli Articoli da 6 a 9 della Convenzione disciplinano l'imposizione dei redditi immobiliari, degli utili delle imprese, di quelli derivanti dalla navigazione marittima ed aerea e dalle imprese associate.

I redditi che un residente di uno Stato Contraente ricava da beni immobili situati nell'altro Stato possono essere assoggettati ad imposizione in quest'ultimo Stato (Articolo 6), mentre gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata (Articolo 7).

Se un'impresa opera nel campo del trasporto internazionale tramite navi, gli utili da esso provenienti saranno tassati solamente nel Paese in cui le navi sono registrate e dal quale sono stati rilasciati i relativi documenti. Per quanto concerne invece il trasporto internazionale mediante aeromobili, gli utili da questo risultanti saranno soggetti ad imposizione solo nello Stato Contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa (Articolo 8).

Nel caso di un'impresa associata, l'Articolo 9 prevede delle modalità per determinare i profitti da attribuire alla stessa. Viene precisato che nello stabilire l'imposta su tali profitti, è



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

necessario tenere in debito conto le altre disposizioni della Convenzione e che le competenti autorità, ove necessario, si consultino.

Gli articoli 10, 11 e 12 della Convenzione regolano, rispettivamente, il trattamento dei dividendi, degli interessi e dei canoni.

L'Articolo 10 prevede che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente possano essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il percipiente è l'effettivo beneficiario dei dividendi, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 % o il 10% per i casi specificati.

L'Articolo 11 stabilisce che gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso in cui il percipiente sia l'effettivo beneficiario degli interessi l'imposta applicata non potrà eccedere il 10% dell'ammontare lordo degli interessi.

L'Articolo 12 prevede che i canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente siano imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso in cui il percipiente sia l'effettivo beneficiario dei canoni l'imposta applicata non potrà eccedere il 5% dell'ammontare lordo dei canoni.

Gli Articoli 13, 14 e 15 della Convenzione regolano, rispettivamente, il trattamento degli utili di capitale, le professioni indipendenti e il lavoro dipendente, l'articolo 16 contiene disposizioni relative ai compensi di dirigenti ed analoghe remunerazioni percepiti da un residente di uno Stato Contraente in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato Contraente, mentre l'articolo 17 riguarda gli artisti e gli



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

sportivi. Ai sensi dell'Articolo 18 concernente le pensioni, dette e analoghe remunerazioni, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, le pensioni e altri pagamenti analoghi corrisposti da uno Stato Contraente ai sensi delle disposizioni della legislazione di sicurezza sociale sono imponibili solo in detto Stato.

L'Articolo 19 regola la tassazione dei funzionari pubblici e stabilisce che i salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o autorità locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o autorità sono imponibili soltanto in detto Stato. Gli Articoli 20 e 21 della Convenzione regolano la tassazione, rispettivamente, di professori, insegnanti e ricercatori e di studenti e apprendisti. I redditi che queste figure, residenti di uno Stato Contraente, ricavano dalle loro attività nell'altro Stato Contraente sono esenti da tassazione in base ai criteri indicati nei suddetti articoli.

L'Articolo 22 disciplina la tassazione di altre tipologie di reddito non specificate nella Convenzione, mentre l'Articolo 23 regola l'imposizione per varie tipologie di patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché quello costituito da navi o aeromobili utilizzati in trasporto internazionale.

L'Articolo 24 definisce le modalità per evitare le doppie imposizioni, mentre l'Articolo 25 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato Contraente, che non possono essere assoggettati nell'altro Stato a un'imposizione o ad un obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.

La soluzione per via amichevole di eventuali controversie è prevista all'Articolo 26.

L'Articolo 27 concerne lo scambio di informazioni e si basa sul corrispettivo articolo nel Modello di Convenzione OCSE del 2005.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

All'Articolo 28 della Convenzione viene sancito che le disposizioni in questa contenute non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari.

Gli Articoli 29 e 30 contengono le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione.

La Convenzione è corredata di un Protocollo che disciplina il trattamento fiscale dei trust e l'ambito di applicazione del termine "stabile organizzazione", esteso anche ai server, e che sancisce altresì che detta Convenzione non pregiudica l'applicazione delle relative disposizioni delle Direttive UE recepite dalla legislazione interna dei due Stati Contraenti.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Signore e Signori Consiglieri,

nella consapevolezza dell'importanza che questa Convenzione riveste per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, ho l'onore di richiedere la ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, della Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a San Marino il 26 giugno 2013.